

# **LAPSI 3rd & 4th Thematic Seminars and 1st Internal Conference Muenster 27th & 28th January 2011 Report**

I giorni 27 e 28 gennaio sono stati occasione di incontro per i lavori della rete tematica europea LAPSI. Molti temi di rilievo per i lavori EVPSI sono stati affrontati in modo approfondito in questa sede.

La prima giornata è stata dedicata a due seminari tematici: il primo sugli aspetti relativi al diritto della concorrenza ed i dati pubblici; il secondo sui dati pubblici di alcuni enti che generano anche informazioni culturali. La seconda giornata è stata dedicata alla presentazione di versioni intermedie di una policy recommendations relativa a principi fondamentali e di un position paper sui criteri per identificare le tariffe di riutilizzo dei dati pubblici; e all'esposizione di una prospettiva sul riutilizzo dei dati pubblici nel rispetto della privacy e dei dati personali.

Durante il seminario che ha affrontato la relazione tra diritto generale della concorrenza e riutilizzo dei dati pubblici sono emersi spunti di particolare rilievo. In particolare a) il diritto comunitario sembra suggerire che una mancata applicazione piena dei principi generali della concorrenza agli enti pubblici ha implicazioni discriminatorie; b) lo studio della giurisprudenza sottolinea il rilievo della concorrenza tra enti pubblici e privati in alcuni mercati di fornitura dei dati e c) per quanto concerne le imprese pubbliche, la loro esclusione dalla disciplina comunitaria sul riutilizzo secondo un criterio soggettivo non tiene conto della natura delle diverse attività intraprese da questo tipo di soggetti; e cioè sono esclusi dalla disciplina i dati prodotti o coordinati tanto nell'ambito di attività istituzionali e pubbliche, che nell'ambito di iniziative economiche o commerciali. E questo comporta ancora una discriminazione rispetto ad altri soggetti non necessariamente giustificata. È stato conseguentemente evidenziato d) come la nozione di compito istituzionale sia cruciale in quest'ambito (con riferimento al riutilizzo in generale e non solo alle imprese pubbliche), poiché a seconda dell'accezione che le si attribuisce, la dimensione concorrenziale è più o meno evidente. Questo seminario ha certamente fornito spunti di particolare ispirazione per EVPSI, che studia (anche) l'applicazione e le implicazioni della disciplina della concorrenza all'accesso ed al riutilizzo dei dati pubblici:

Durante il seminario sul riutilizzo di dati prodotti o gestiti da alcuni enti pubblici, come istituzioni culturali, centri di ricerca e organismi di radiodiffusione, finanziati con fondi pubblici alcuni spunti di ricerca sono stati identificati. In particolare è emerso a) l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE di questi enti secondo un criterio soggettivo forse non tiene conto del fatto che essi generano e coordinano dati necessari alla gestione quotidiana del lavoro che sono trattati in modo diverso rispetto a dati di medesima natura generati e coordinati da altri soggetti pubblici; b) in ragione delle regole di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale la presenza dell'art. 1.2 b) della direttiva 2003/98/CE limita fortemente il riutilizzo dei dati pubblici in generale e che c) circoscriverebbe il riutilizzo di dati di musei, biblioteche, archivi, istituti di ricerca e accademici, organismi di radiodiffusione finanziati con fondi pubblici, anche qualora questi venissero introdotti nella direttiva 2003/98/CE in occasione della sua revisione prevista per il 2012. Chiaramente queste annotazioni sono rilevanti per i lavori EVPSI che affrontano anche il tema dell'accesso e riutilizzo dei dati delle istituzioni culturali, degli enti di ricerca e degli organismi di radiodiffusione finanziati con fondi pubblici.

La presentazione dello stato di avanzamento dei lavori sui profili di compatibilità tra la tutela della privacy e dei dati personali come prevista dalla direttiva 95/46/CE e la disciplina sul riutilizzo disciplinata dalla direttiva 2003/98/CE, ha permesso di evidenziarne i principali punti di criticità e di individuare importanti spunti di ricerca. Nell'ottica della delineazione di policy recommendations per un'adeguata disciplina di protezione dei dati personali in regime di riutilizzo, il gruppo di lavoro (WG2) ha segnalato come non si possa prescindere dall'interazione tra la disciplina del diritto di accesso, la disciplina sul diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, e la disciplina del riutilizzo. L'interazione tra queste discipline opera su più piani, l'eventuale bilanciamento tra diritti fondamentali e non (il riutilizzo non è un diritto fondamentale, a differenza dell'accesso e della privacy) e l'armonizzazione tra i differenti livelli di tutela posti dalle specifiche discipline in materia di accesso adottate dai vari Stati Membri, la tutela uniforme che è invece fissata in materia di protezione dei dati personali e di privacy e la specificità locale delle iniziative di implementazione della disciplina sul riutilizzo. In quest'ottica, il gruppo di lavoro ha ritenuto che non sia necessaria una chiarificazione delle regole di riutilizzo per i dati personali da inserire nella direttiva sul riutilizzo, ma che essa sia auspicabile in relazione alla direttiva sulla privacy e la protezione dei dati personali, così come ha suggerito che le criticità emerse dalla difficile compatibilità tra dette discipline sia affrontata dal Working Party Art. 29.

In particolare è stata avvertita la necessità di proseguire la riflessione su: a) un'attenta individuazione di quali siano i dati personali (ossia i dati riferiti ad una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente) suscettibili di riutilizzo; b) il problema del rapporto tra la genericità del concetto di disponibilità al riutilizzo della direttiva 2003/98/CE e il principio di finalità che informa la disciplina sulla protezione dei dati personali (dir. 95/46/CE): si tratta di approcci compatibili?; c) il problema del consenso quale legittimazione al trattamento di riutilizzo e la sua realizzabilità tecnica tramite meccanismi di opt-in e opt-out; d) la necessità di analizzare le procedure e individuare le tecniche di anonimizzazione dei dati personali (che automaticamente risulterebbero non essere più dati personali) per renderli più agevolmente disponibili per il riutilizzo; e) l'esigenza di chiarire i profili di responsabilità del trattamento dei dati personali in regime di riutilizzo. Infatti, la necessità di un'esame case by case della compatibilità tra finalità di raccolta e legittime finalità di riutilizzo chiama in causa profili di responsabilità (la distinzione tra responsabile del trattamento e incaricato del trattamento), e fornisce un valido supporto all'individuazione di corretti ambiti di responsabilità. In questo senso si è discusso dei limiti di responsabilità dell'ente pubblico titolare dei dati in relazione ai trattamenti attuati dal riutilizzatore. Posto che il riutilizzatore diviene a tutti gli effetti responsabile del trattamento dei dati personali, ed quindi tenuto ad assicurare un trattamento conforme in ogni suo aspetto alla disciplina prevista dalla direttiva 95/46/CE, ci si è interrogati su quale debba essere la soglia di controllo a cui debba spingersi l'ente pubblico titolare dei dati personali nel caso ad es. in cui debba vagliare la compatibilità tra le finalità di raccolta dei dati e le finalità di riutilizzo indicate dal riutilizzatore.

Gli spunti così emersi sono certamente utili per le ricerche condotte da EVPSI su privacy e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

La policy recommendation presentata dal gruppo di lavoro LAPSI che studia gli aspetti costituzionali del riutilizzo di dati pubblici (WG6) riguarda il principio di proporzionalità (tra i diritti fondamentali). Libertà di espressione o di iniziativa privata, principio di non discriminazione, tutela della privacy e dei dati personali, tutela del diritto di proprietà (anche intellettuale) sono i principi integrati nel quadro legislativo europeo che rinviano ai valori fondamentali riconosciuti in questo contesto. Il gruppo di lavoro ritiene in generale che la direttiva 2003/98/CE potrebbe integrare alternativamente due opzioni: omettere il riferimento ai principi fondamentali qui menzionati, oppure incorporarli tutti; solo in questo modo una ragionevole interpretazione delle norme rispetterebbe il principio di proporzionalità. In particolare poi la direttiva sottolinea la tutela dei dati personali (e paradossalmente non della privacy), della proprietà intellettuale e pone una certa enfasi sul principio di non discriminazione (con l'art. 10, ma anche con l'art. 11 che limita fortemente gli accordi esclusivi). Il gruppo di lavoro ritiene che il principio di non discriminazione

sia adeguatamente espresso ed in linea con gli obiettivi generali e particolari perseguiti dal legislatore comunitario; invece la priorità che la direttiva riserva alla tutela dei dati personali e della proprietà intellettuale circoscrive fortemente il riutilizzo dei dati pubblici; il bilanciamento degli interessi deve pertanto essere (ri)temperato.

Chiaramente EVPSI beneficia di questi spunti di riflessione in particolare per quanto concerne la relazione tra accesso, riutilizzo e tutela di altri diritti fondamentali, come (ma non solo) dati personali e proprietà intellettuale.

Il position paper presentato da Marco Ricolfi concerne i criteri suggeribili per l'identificazione di tariffe di riutilizzo dei dati pubblici. Queste tariffe dovrebbero in via di principio essere tarate secondo il parametro del costo marginale. Rimangono però aperti alcuni quesiti, come per esempio, a) identificare le eccezioni a questo principio; b) chi afferma le tariffe in questione e definisce nel dettaglio le licenze di riutilizzo.

Questo lavoro ancora in itinere è certamente utile ad EVPSI che si ripromette di identificare modelli di licenza (e quindi tariffe) che incentivino il riutilizzo.